

REGOLAMENTO (CE) N. 385/1999 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 1999****relativo alla presentazione delle offerte per la gara relativa a talune forniture di prodotti agricoli alla Russia, nonché al rinvio delle date limite di fornitura, nel quadro dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo a un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4 paragrafo 2,

considerando che, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98, la Commissione ha indetto gare per la determinazione delle spese di fornitura di riso lavorato, latte scremato in polvere, carni bovine e suine, frumento tenero e segala panificabili, rispettivamente con i regolamenti (CE) n. 155/1999 ⁽²⁾, (CE) n. 156/1999 ⁽³⁾, (CE) n. 157/1999 ⁽⁴⁾, (CE) n. 158/1999 ⁽⁵⁾, (CE) n. 190/1999 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 159/1999 ⁽⁷⁾;

considerando che con il regolamento (CE) n. 282/1999 ⁽⁸⁾, la Commissione non ha dato seguito alle offerte presentate nel quadro delle gare suddette durante il periodo che scade il 2 febbraio 1999; che ha rinviato il secondo periodo di presentazione delle offerte inizialmente previsto, nonché i due periodi fissati nel quadro della gara per la fornitura di carni suine;

considerando che, d'intesa con le autorità russe per garantire il regolare svolgimento delle operazioni, risulta possibile fissare nuovi periodi per la presentazione delle offerte nel quadro delle gare suddette e di rinviare quindi le date limite inizialmente fissate per la fornitura dei prodotti nei porti marittimi e ai posti di frontiera di destinazione; che sono state inoltre trasmesse informazioni per consentire agli operatori di conoscere meglio le condizioni di ricevibilità delle offerte;

considerando che i comitati di gestione competenti non si sono pronunciati nel termine impartito dai rispettivi presidenti,

⁽¹⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 18 del 23. 1. 1999, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 18 del 23. 1. 1999, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 18 del 23. 1. 1999, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 18 del 23. 1. 1999, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 21 del 28. 1. 1999, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 18 del 23. 1. 1999, pag. 42.

⁽⁸⁾ GU L 33 del 6. 2. 1999, pag. 18.

1. Nel quadro delle gare indette dai regolamenti (CE) n. 155/1999 e (CE) n. 156/1999 (riso lavorato), (CE) n. 157/1999 (latte scremato in polvere), (CE) n. 158/1999 (carne bovine) e (CE) n. 159/1999 (frumento tenero e segala panificabili), un primo periodo di presentazione delle offerte si conclude il 2 marzo 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Le date limite fissate per la fornitura delle diverse partite nei regolamenti sopra menzionati sono rinviate di quattro settimane.

2. In caso di mancata attribuzione della fornitura di una partita, alla scadenza del primo periodo, un secondo periodo di presentazione delle offerte si conclude il 16 marzo 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

In tal caso, la data limite applicabile per la fornitura della partita ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, è rinviata di 14 giorni.

Articolo 2

1. Nel quadro della gara per la mobilitazione di carni suine sul mercato comunitario, indetta dal regolamento (CE) n. 190/1999, un primo periodo di presentazione delle offerte si conclude l'8 marzo 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Le date limite fissate per la fornitura delle diverse partite nel regolamento (CE) n. 190/1999 sono rinviate di quattro settimane.

2. In caso di mancata attribuzione della fornitura di una partita, alla scadenza del primo periodo, un secondo periodo di presentazione delle offerte si conclude il 22 marzo 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

In tal caso, la data limite applicabile per la fornitura della partita in applicazione del paragrafo 1, secondo comma, è rinviata di 14 giorni.

Articolo 3

Nel quadro delle gare indette dai regolamenti (CE) n. 156/1999, (CE) n. 157/1999, (CE) n. 158/1999 e (CE) n. 159/1999, l'aggiudicatario fa inserire nei documenti di trasporto il timbro speciale definito nell'allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Timbro speciale da inserire nei documenti di trasporto

